

rone aveva agito per fatto personale: cfr. *Caes. b. c.* 1.30-31, *Cic. pro Lig.* 7.21 ss., *Quintil. i. o.* 11.1.80, *Pomp. D.* 1.2.2.46), ma è estremamente azzardato sostenere che Tuberone rimase pompeiano, che i suoi annali furono pervasi dall'odio per Cicerone e che l'apologo di Menenio Agrippa fu creato da lui sulla base di insegnamenti paterni. A questo modo è sin troppo facile scrivere libri di storia.

2. Anzi, già che ci sono, eccomi qui a proporre (ma, sia ben chiaro, senza affatto crederci) una nuova teoria circa un notissimo passo di Pomponio (*sing. enchir.* D. 1.2.2.46): *Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur.* Di solito viene insegnato che, secondo Pomponio, Tuberone usasse scrivere sempre e solo in linguaggio arcaico (ed è perciò che Mommsen sostituisce l'*etiam* con un *tamen*). Tuttavia, a ben riflettere, è alquanto inverosimile che egli si comportasse tanto scioccamente. Meno assurda è l'ipotesi che Tuberone, nei suoi annali, dovendo di volta in volta ricreare dichiarazioni e discorsi di personaggi antichi, abbia messo in bocca a costoro, anziché parole del proprio tempo, un linguaggio «d'epoca». Egli scrisse dunque fondamentalmente in lingua del primo secolo avanti Cristo, ma scrisse anche (*etiam*), in lingua dei secoli precedenti, se ed in quanto desse la parola, in discorso diretto, a persone di quei secoli. Questa teoria (alla quale, ripeto, rinunciò nel momento stesso in cui la formulò) altro non è che lo sviluppo di una congettura del Nestle (202 ss.), secondo il quale Tuberone avrebbe composto il discorso di Menenio Agrippa in lingua arcaica e Livio sarebbe stato, dico io, tanto sciocco da non avvedersene, sí da poter scrivere (2.32.8): «*prisco illo dicendi et horrido modo nihil aliud quam hoc narrasse fertur*». [1980].

36. «SOFT LAW». – La scoperta dell'acqua calda, sopra tutto in materia di diritto, è uno di quegli avvenimenti che

si verificano assai piú frequentemente di quanto non si creda, principalmente a causa dell'ignoranza della storia giuridica da parte degli ingegnosi scopritori. L'ultimo caso che mi è venuto sott'occhio è quello del «*soft law*»: espressione con la quale un eminente giurista inglese, Francis Snyder, stando alla traduzione italiana del suo articolo («*Soft law*» e prassi istituzionale nella Comunità Europea, in *Sociologia del diritto* 20 [1993] 79 ss.), intende le «regole di condotta che, in linea di principio, non sono dotate per legge [*rectius*: diritto] di forza vincolante ma che, nondimeno, possono produrre effetti pratici» (essendo altamente autorevoli e quindi influenti). Tali, ad esempio, le «comunicazioni» emesse dalla Commissione della CEE. Sorvolo sul contenuto specifico del saggio, peraltro molto interessante e acuto. Mi limito a chiedere quanta minore fatica avrebbe fatto l'autore nel pensarlo, se avesse consultato un manuale di storia del diritto romano e se avesse preso in esame, tanto per dirne una, la vicenda dei *senatusconsulta* e del loro «*law*», che divenne col trascorrere dei secoli sempre meno «*soft*» e sempre piú «*hard*». Ma già, noi giusromanisti siamo ormai chiaramente avviati ad essere circoscritti entro una riserva isolata, alla maniera degli «indiani» di America: riserva da cui ci sarà concesso di uscire solo a patto di non pretendere che il nostro diritto tribale sia preso in seria considerazione, salvo che come curiosità folkloristica, dai «visi pallidi» dei diritti moderni. I quali diritti moderni (e non solo quelli) in tanto sono ritenuti a loro volta, almeno in Italia, di sufficiente livello, in quanto siano riversati in terminologie anglosassoni, anche se alquanto peregrine. Mentre in Francia l'avanzata della lingua inglese è contenuta sino al punto che il *Dictionnaire de l'Académie* esclude anche il termine «*computer*», i vocabolari italiani degli ultimi decenni registrano un sesto o addirittura un quinto di parole straniere, l'ottanta per cento delle quali di marca inglese o americana, sino al grottesco di «*wow*» nel senso esclamativo dello stupore o della meraviglia tipico di

un cittadino del Tennessee o del montano Oregon. Fenomeno di provincialismo culturale, d'accordo. Ma chi può sostenere che l'Italia non sia ormai una provincia? Si spiega, ciò posto, che nella versione del citato articolo dello Snyder il neologismo «*soft law*» sia stato lasciato religiosamente intatto nella sua veste linguistica originaria. Il traduttore ha giustamente evitato il concetto di diritto dispositivo (cioè non cogente), ma ha del tutto omesso di chiedersi se non fosse il caso di parlare alla buona, qui da noi, di suggestione giuridica, di diritto suggerito, di diritto embrionale, di diritto imperfetto, o che altro. Forse ha temuto («I suppose») che la traduzione letterale di «diritto soffice» desse la stura ad illazioni del tipo di diritto molle, di diritto floscio, di diritto in sordina, oppure, perché no?, di diritto «*soft boiled*», vale a dire «à la coque». [1993].

37. BILANCI CRITICI. – All'eterno e sempre avvincente problema del passaggio dal *regnum* alla *respublica*, l'Accademia italiana dei Lincei ha dedicato un «bilancio» a più voci nel 1991, pubblicandone gli *Atti* (o, per meglio dire, gli scritti che i partecipanti, tutti meno due, si sono decisi a redigere) nel 1993 (AA. VV., *Bilancio critico su Roma arcaica tra monarchia e repubblica*, in memoria di F. Castagnoli [Roma, Acc. Lincei, 1993, n. 100 degli *Atti Convegni*] p. 161). Bilancio molto interessante, anche se un po' disuguale e, sopra tutto, alquanto superficiale in certe «poste». Nel suo ambito emergono peraltro due o tre comunicazioni di grande interesse; che ogni lettore avveduto riconoscerà facilmente da sé. In questa sede mi fermerò brevissimamente su tre soli punti, tra i molti che hanno colto la mia attenzione. Punto primo: un plauso cordiale al vegliardo tra noi vegliardi, M. A. Levi, per aver ribadito, con energia che più giovanile non poteva essere, la sua avversione (p. 10) allo «*slogan*» della «grande Roma dei Tarquinii» lanciato da Giorgio Pasquali nel 1936. Uno *slogan*, a mio avviso, ancora più affascinante (e arbitrario) di quello della «serrata del